ALLEGATO D.G. N. 12 DEL 03.04.2012

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI CON L'AGGIUNTA NUOVO TESTO DELL'ART. 21 DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 21 - Valutazione dei risultati

1. La valutazione dei risultati legati al ciclo della performance è di competenza dell'Organismo indipendente di Valutazione ex dlgs n. 150-09, di cui agli allegati C e D, appositamente istituito ed insediato.

2. Per la medesima finalità è consentita la nomina del nucleo di valutazione interno, in alternativa all'OIV, in conformità a quanto disposto con delibera CIVIT n. 121/2010.

3. Il NVI è composto di tre membri, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza all'interno degli enti locali o della PA in generale. Esso viene nominato dalla Giunta comunale, sulla base dei curricula presentati, e rimane in carica per tre anni. I Segretari Comunali dei Comuni aderenti alla convenzione compongono la struttura tecnica permanente interna di supporto al NVI.

4. Negli allegati C e D ogni riferimento all'OIV deve intendersi valevole anche per il NVI, se alternativamente nominato in questa forma, compatibilmente con le specifiche strutturali

di tale nucleo.